

DECRETO-LEGGE 77/2021 “SEMPLIFICAZIONI”: LE PRINCIPALI MISURE

Lo scorso 28 maggio il Consiglio dei Ministri ha approvato il cosiddetto **“Decreto Semplificazioni”**, incentrato sulla **governance** del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il **Pnrr**, e sulle prime misure di **rafforzamento delle strutture amministrative** e di **snellimento delle procedure**.

Per quanto riguarda il **primo aspetto**, la **governance** del Piano è articolata **su più livelli**, con la **responsabilità di indirizzo** assegnata alla **Presidenza del Consiglio** dei Ministri e l’istituzione di una **Cabina di regia**, presieduta dal Presidente del Consiglio, alla quale partecipano di volta in volta i Ministri e i Sottosegretari di Stato competenti, in base ai temi di volta in volta affrontati.

Tra le altre cose, insieme alla Cabina di regia sono istituite anche una **Segreteria tecnica**, un’**Unità per la razionalizzazione e il miglioramento dell’efficacia della regolazione** e un **Tavolo permanente** per il partenariato economico, sociale e territoriale composto da rappresentanti delle parti sociali, del Governo, delle Regioni, degli Enti locali e dei rispettivi organismi associativi, di Roma Capitale, delle categorie produttive e sociali, del sistema dell’università e della ricerca scientifica, della società civile, delle organizzazioni della cittadinanza attiva.

Per quanto riguarda invece il **secondo aspetto**, sono previsti interventi volti ad **accelerare e snellire le procedure**, e allo stesso tempo a **rafforzare la capacità amministrativa** della Pubblica amministrazione, in vari settori.

Si va, tra le molte altre cose, dalla **riduzione dei tempi** per la **valutazione di impatto ambientale** dei progetti che rientrano nel Pnrr alla **semplificazione delle procedure autorizzative** che riguardano la produzione di energia da **fonti rinnovabili** e di quelle per l’accesso al **Superbonus**. Dalla semplificazione delle procedure per le **opere di impatto rilevante** all’introduzione di **premi e penali** per l’esecuzione dei **contratti pubblici** finanziati con le risorse previste dal Pnrr e dal Fondo complementare. Dalla semplificazione del procedimento di autorizzazione per l’installazione di **infrastrutture di comunicazione elettronica** all’agevolazione dell’**infrastrutturazione digitale** degli immobili con reti in fibra ottica. Fino alla scelta favorire il sistema delle **deleghe** da parte di soggetti titolari di **identità digitale**, per puntare al superamento dei divari in questo ambito sempre più decisivo nella vita di ogni cittadino.

Sulla delicata materia degli **appalti**, anche grazie all’incisiva azione del Pd si è posto un argine a quelle posizioni che avrebbero rischiato di aprire una vera e propria autostrada all’illegalità, trovando **ragionevoli soluzioni** di sintesi sulle **soglie per i subappalti** ed **eliminando** giustamente la pratica del **massimo ribasso**. Inoltre, per quanto riguarda la **trasparenza** e la **pubblicità** degli appalti, tutte le informazioni relative alla programmazione, alla scelta del contraente, all’aggiudicazione e all’esecuzione delle opere saranno gestite e trasmesse alla banca dati dei contratti pubblici dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) attraverso l’impiego di piattaforme informatiche

interoperabili, con le commissioni giudicatrici che effettueranno la propria attività utilizzando di norma le piattaforme e gli strumenti informatici.

Altro punto su cui il Pd ha insistito molto, con successo, è quello che riguarda l'**inserimento al lavoro di donne e giovani**: le aziende che partecipano alle gare per le opere del Pnrr e del Fondo complementare e che risultino affidatarie dei contratti avranno l'obbligo di presentare un rapporto sulla situazione del personale e l'inclusione delle donne nelle attività e nei processi aziendali. Nei bandi di gara saranno riconosciuti **punteggi aggiuntivi per le aziende** che utilizzano strumenti di conciliazione vita-lavoro, che si impegnino ad assumere donne e giovani sotto i 35 anni, che nell'ultimo triennio abbiano rispettato i principi di **parità di genere** e adottato misure per promuovere **pari opportunità per i giovani e le donne** nelle **assunzioni**, nei **livelli retributivi** e degli **incarichi apicali**.

In sede referente, il decreto è stato poi ulteriormente migliorato grazie ad **emendamenti qualificanti del Pd** riguardanti: la semplificazione e l'accelerazione delle misure di **contrasto al dissesto idrogeologico**, che in un Paese fragile come il nostro, con il 90 per cento delle comunità a rischio idrogeologico, consentiranno di rendere più efficace la macchina della prevenzione rispetto alle calamità; il miglioramento della normativa sul **"Super bonus"** per la riconversione energetica degli edifici; una normativa più equilibrata sulla **perequazione infrastrutturale**; una più efficace gestione dei **dragaggi sostenibili nei porti**; il rispetto delle **pari opportunità di genere e generazionali negli appalti**; il coordinamento tra Ministero dell'Interno e Ministero della Salute sul controllo dell'**uso delle armi** per le **persone sottoposte a Trattamento sanitario obbligatorio**; i **"bandi bellezza"** per il recupero dei **centri storici** e dei **siti storici abbandonati**.

Pur senza la pretesa di restituire in modo esaustivo e dettagliato la ricchezza di un provvedimento che come ha sottolineato il **Relatore (Pd) Roberto Morassut** rappresenta di fatto **"il motore dell'operatività del Pnrr"** e permetterà di avviare "riforme che cambieranno parti essenziali dell'ordinamento in materia di appalti, energia e procedure partecipative e autorizzative", ecco qui di seguito elencate le **principali misure** in esso contenute.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai [lavori parlamentari](#) del disegno di legge del Governo "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" ([AC 3146](#)) – relatori Annagrazia Calabria (FI) per la Commissione I Affari Costituzionali e Roberto Morassut (PD) per la Commissione VIII Ambiente – e ai relativi [dossier](#) dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

PNRR: MONITORAGGIO E GOVERNANCE

Monitoraggio parlamentare sull'attuazione del Pnrr e del Piano complementare (art. 1 del disegno di legge di conversione)

In sede referente si è stabilito che per monitorare l'efficace attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e il rispetto dei termini entro i

quali i progetti medesimi devono essere completati sulla base del calendario concordato con le istituzioni europee, **il Governo fornisce alle Commissioni parlamentari competenti le informazioni e i documenti utili** per esercitare il controllo sull'attuazione del Pnrr e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Pnrr.

Sulla base di queste informazioni, di tutti gli altri documenti ricevuti e dell'attività istruttoria svolta, le **Commissioni parlamentari competenti monitorano** lo stato di **realizzazione del Pnrr e i progressi compiuti** nella sua attuazione, **formulano osservazioni ed esprimono valutazioni** utili ad una migliore attuazione del Pnrr nei tempi previsti.

Si prevede che i Presidenti delle Camere possano adottare **intese** volte a promuovere le attività delle Camere, anche in **forma congiunta**, e l'**integrazione** delle attività svolte dalle rispettive strutture di supporto tecnico.

Principi, finalità e definizioni (art. 1)

Si definiscono le **finalità del decreto-legge** e si chiarisce che le disposizioni in esso contenute sono adottate nell'esercizio della **competenza legislativa esclusiva statale** in materia di "rapporti dello Stato con l'Unione europea" e definizione dei "livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale".

Cabina di regia (art. 2)

Viene istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, una **Cabina di regia** preposta all'indirizzo, all'impulso e al coordinamento della fase attuativa del **Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)**. Vi partecipano i Ministri e i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio competenti, in base alle tematiche affrontate in ciascuna seduta. In alcuni casi e quando sono esaminate questioni di interesse locale possono partecipare alle sedute altri soggetti, come ad esempio i Presidenti delle Regioni o – **grazie ad un emendamento del Pd** – i Presidenti di Anci e Upi. Tra i compiti della Cabina di regia figura la **trasmissione al Parlamento di una relazione sullo stato attuazione del Piano**, con cadenza **semestrale**.

Da sottolineare, tra le altre cose, che in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del Pnrr, **almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente**, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, dovrà essere **destinato alle regioni del Mezzogiorno**.

Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale (art. 3)

Viene istituito un **Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale**, composto da rappresentanti delle parti sociali, del Governo, di Regioni, enti locali e rispettivi organismi associativi, delle categorie produttive e sociali, del sistema dell'università e della ricerca scientifica, della società civile e – **con un emendamento del Pd** – delle organizzazioni della cittadinanza attiva. Del Tavolo, grazie a un emendamento dei relatori, entra a far parte **Roma Capitale**.

Ai suoi componenti – individuati sulla base della maggiore **rappresentatività**, della comprovata **esperienza** e competenza e di **criteri oggettivi** e predefiniti da individuare con

il Dpcm che dispone l'istituzione del Tavolo – non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti. Il Tavolo permanente svolge **funzioni consultive** nelle materie e per le questioni connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Inoltre **può segnalare** alla Cabina di regia e al Servizio centrale per il Piano ogni profilo ritenuto rilevante per una più efficace e tempestiva realizzazione del Piano stesso.

Segreteria tecnica (art. 4)

Prevista anche l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di una **Segreteria tecnica**, con funzioni di **supporto** alle attività della Cabina di regia e del Tavolo permanente. La sua durata è temporanea ma “superiore a quella del Governo che la istituisce”: fino al completamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

Supporto tecnico all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità in attuazione del Pnrr (art. 4-bis)

In sede referente si è stabilito di prorogare fino al completamento del Pnrr e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, la **Segreteria tecnica** dell'**Osservatorio nazionale** sulle condizioni delle **persone con disabilità**.

Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione e Ufficio per la semplificazione (art. 5)

Si istituisce, sempre presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, una **Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione**, con il compito di: individuare gli ostacoli all'attuazione del Pnrr derivanti da disposizioni normative e dalle relative misure attuative e di proporre rimedi; coordinare l'elaborazione di proposte per superare le disfunzioni derivanti dalla normativa vigente e dalle relative misure attuative.

Monitoraggio e rendicontazione del Pnrr (art. 6)

Viene istituito, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, un ufficio centrale di livello dirigenziale denominato **“Servizio centrale per il Pnrr”**, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del Piano.

Controllo, audit, anticorruzione e trasparenza (art. 7)

Viene definito il **meccanismo dei controlli** sull'attuazione del Pnrr attraverso: la creazione di un **ufficio dirigenziale di livello non generale avente funzioni di audit** presso il Dipartimento della Rgs-Igrue (Ragioneria Generale dello Stato-Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea); la specificazione delle funzioni e dell'articolazione organizzativa dell'**Unità di missione** istituita dalla legge di bilancio 2021; l'autorizzazione del Mef a conferire **sette incarichi di livello dirigenziale non generale**; la previsione della **ridefinizione dei compiti degli uffici dirigenziali non generali del Mef**; l'attribuzione alla **Sogei S.p.A.** del compito di assicurare il **supporto di competenze tecniche e funzionali** all'amministrazione economica finanziaria per l'attuazione del Pnrr; l'individuazione della

Corte dei Conti come organo istituzionalmente deputato al **controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio** delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria; l'attribuzione alle amministrazioni della facoltà di stipulare specifici **protocolli d'intesa con la Guardia di finanza per rafforzare le attività di controllo**.

Attuazione degli interventi del Pnrr (art. 8)

Per il **coordinamento della fase attuativa del Pnrr**, si prevede che ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel Piano individui una **struttura di livello dirigenziale generale** (esistente o di nuova istituzione) che svolga la funzione di **punto di contatto con il Servizio centrale per il Pnrr** e porti avanti un'attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo.

Come definito in sede referente, nell'ambito di un **protocollo d'intesa nazionale tra il Governo e le parti sociali più rappresentative**, ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel Pnrr prevede **periodici Tavoli di settore e territoriali** finalizzati e continui sui **progetti di investimento**.

Sempre in sede referente, **grazie ad un emendamento del Pd** sono state introdotte disposizioni volte ad agevolare e accelerare **l'assunzione di personale** da parte del **Ministero del Turismo** e dell'**Enit**.

Attuazione degli interventi (art. 9)

Si prevede che la **"realizzazione operativa"** degli **interventi del Pnrr** spetti alle **amministrazioni centrali dello Stato**, alle **Regioni** e agli **enti locali**, sulla base delle loro specifiche competenze istituzionali o della titolarità degli interventi, così come definita nel Piano stesso. L'amministrazione titolare può operare attraverso le proprie strutture o avvalendosi di soggetti attuatori esterni (individuati nel Piano) o secondo le modalità previste dalla normativa nazionale e comunitaria vigente. Le amministrazioni sono tenute ad assicurare la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del Piano.

Per accelerare gli investimenti pubblici (art. 10)

Per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed **accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici**, in particolare di quelli previsti dal Pnrr e dai cicli di programmazione nazionale e comunitaria 2014-2020 e 2021-2027, le amministrazioni pubbliche, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di **società in house qualificate**. L'attività di supporto copre anche le fasi di definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi e comprende azioni di rafforzamento della capacità amministrativa, anche attraverso la messa a disposizione di esperti particolarmente qualificati. Le stazioni appaltanti devono valutare la congruità economica dell'offerta delle società *in house*, con riguardo all'oggetto e al valore della prestazione. Ai fini dell'espletamento delle attività di supporto, le società *in house* possono provvedere con le risorse interne, con personale esterno, nonché con il ricorso a competenze, di persone fisiche o giuridiche, disponibili sul mercato.

Infine, **con un emendamento del Pd** approvato in sede referente, si interviene sulla disciplina della **crisi d'impresa delle società partecipate da pubbliche amministrazioni**, prevedendo che **il risultato economico del 2020 non venga preso in considerazione** ai fini dell'applicazione di due disposizioni del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica: quella che stabilisce che le amministrazioni pubbliche non possono sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate che abbiano registrato per tre esercizi consecutivi perdite di esercizio o abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali; quella che in primo luogo dispone che nel caso in cui società partecipate presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

Rafforzamento capacità amministrativa stazioni appaltanti (art. 11)

Sono introdotte disposizioni per **rafforzare la capacità amministrativa delle stazioni appaltanti**, prevedendo che Consip SpA, sulla base di un disciplinare stipulato con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, metta a disposizione delle pubbliche amministrazioni specifici contratti, accordi-quadro e servizi di supporto tecnico, realizzando altresì un programma di informazione, formazione e tutoraggio nelle procedure di acquisto e progettualità.

Informazioni Istat e archivi amministrativi per l'attuazione del Pnrr (art. 11-bis)

Grazie a un emendamento del Pd approvato in sede referente, si dispone, in considerazione dell'emergenza epidemiologica, della gestione della fase di ripresa e della necessità di disporre di statistiche ufficiali tempestive, che **l'Istituto nazionale di statistica (Istat)**, anche in collaborazione con gli altri enti che partecipano al Sistema statistico nazionale, produca le **informazioni statistiche** necessarie, mediante l'utilizzo e l'integrazione di informazioni provenienti da **archivi amministrativi** e dati di indagine. Le amministrazioni pubbliche che dispongono di archivi contenenti dati e informazioni utili ai fini della produzione delle basi di dati consentono all'Istat di accedervi, con esclusione della banca dati detenuta dal Centro elaborazione dati e della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.

Poteri sostitutivi (art. 12)

Si disciplina l'**esercizio dei poteri sostitutivi da parte dello Stato** in caso di inadempienza di un soggetto attuatore di progetti o interventi del Pnrr, qualora sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del Piano stesso.

Tra le altre cose, in caso di **mancato rispetto** da parte delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province o dei Comuni degli **obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del Pnrr** e assunti in qualità di **soggetti attuatori**, consistente anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti del Piano, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti, il **Presidente del Consiglio**, qualora sia messo **a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del Pnrr**.

e su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna al soggetto attuatore interessato un **termine per provvedere** non superiore a **trenta giorni**.

In caso di **perdurante inerzia**, su proposta del Presidente del Consiglio o del suindicato Ministro, sentito il soggetto attuatore, il **Consiglio dei Ministri** individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, oppure in alternativa nomina uno o più **commissari ad acta** ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di **adottare gli atti o provvedimenti necessari** o di provvedere all'esecuzione ai progetti.

Infine, **grazie a un emendamento del Pd** introdotto in sede referente viene integrato l'art. 15 del decreto legge n. 98 del 2011 riguardante la **liquidazione degli enti pubblici dissetati**, prevedendo che le norme in questione vengano applicate anche agli enti sottoposti alla vigilanza delle **Province autonome di Trento e di Bolzano**.

Superamento del dissenso (art. 13)

Stabilita una **procedura** volta a **superare** un **eventuale dissenso**, diniego, opposizione o altro atto suscettibile di **precludere** in tutto o in parte la **realizzazione** di un **progetto o intervento del Pnrr**, proveniente da un organo statale oppure da un organo della Regione o della Provincia autonoma o di un ente locale.

Nel primo caso, quello di un **dissenso** proveniente da un **organo statale**, la Segreteria tecnica propone al Presidente del Consiglio, entro i successivi cinque giorni, di sottoporre la questione all'esame del Consiglio dei Ministri per le conseguenti determinazioni.

Se invece il **dissenso** proviene da un organo della **Regione** o di un **ente locale**, la Segreteria tecnica propone al Presidente del Consiglio o al Ministro per gli Affari regionali e le autonomie di sottoporre la questione alla Conferenza permanente Stato-Regioni per concordare le iniziative da assumere, che devono essere definite entro il termine di 15 giorni dalla data di convocazione della Conferenza. Decorso tale termine, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la sollecita realizzazione dell'opera, il Presidente del Consiglio o il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie propone al Consiglio dei Ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione.

Estensione della disciplina del Pnrr al Piano nazionale complementare (art. 14)

L'applicazione delle **misure** e delle **procedure di accelerazione e semplificazione** per gli **interventi del Pnrr** introdotte da questo decreto viene **estesa** agli **investimenti** contenuti nel **Piano nazionale complementare**. Sono anche estese alle risorse del Fondo sviluppo e coesione che concorrono al finanziamento degli interventi previsti dal Pnrr le procedure finanziarie stabilite per il Pnrr dalla Legge di bilancio per il 2021.

Procedure finanziarie e contabili (art. 15)

Si interviene sulle procedure relative alla **gestione finanziaria delle risorse** previste nell'ambito del Pnrr, prevedendo il parere della Conferenza permanente Stato-Regioni nella loro definizione con decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Si stabiliscono inoltre **modalità semplificate** di utilizzo delle risorse, da parte delle Regioni e degli enti locali, in

deroga alla disciplina contabile vigente relativa all'utilizzo del risultato di amministrazione e al mantenimento in bilancio delle risorse in conto capitale.

In base a quanto introdotto in sede referente, gli **enti locali** che si trovano in **esercizio provvisorio o gestione provvisoria** sono autorizzati, per gli **anni dal 2021 al 2026**, a **iscrivere in bilancio** i relativi **finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti** mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall'art. 163 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Copertura finanziaria (art. 16)

Per quanto riguarda la **copertura finanziaria degli oneri** relativi a questa prima parte del provvedimento in esame, essi sono pari a **10 milioni e 337 mila euro** per il **2021**, a 28 milioni e 672 mila euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e a 2 milioni e 295 mila euro annui a decorrere dal 2027.

PER RAFFORZARE L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI GOVERNO

Disposizioni per l'attuazione del programma di Governo (art. 8-bis)

Per garantire **una più efficace attuazione del programma di Governo** e anche al fine della trasmissione alle Camere delle relazioni periodiche sullo stato di attuazione dei provvedimenti attuativi di secondo livello previsti in disposizioni legislative, è rafforzata la Rete governativa permanente dell'attuazione del programma di Governo, coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e costituita dai Nuclei permanenti per l'attuazione del programma di Governo istituiti da ciascun Ministero.

Modifiche di disposizioni legislative (art. 66-bis)

Inserita, in sede referente, un'ulteriore disposizione che prevede alcune modificazioni e abrogazioni di disposizioni normative, accomunate dalla finalità di consentire una più rapida attuazione normativa mediante **l'eliminazione dei provvedimenti di secondo grado** ivi previsti.

VALUTAZIONE AMBIENTALE – VIA E VAS

Commissione tecnica VIA per i progetti Pnrr-Pniec (art. 17)

Si interviene sul **Codice dell'ambiente** per ampliare l'ambito di attività della Commissione Tecnica Pniec (Piano nazionale integrato per l'energia e il clima) anche alla valutazione ambientale di competenza statale dei progetti del Pnrr. La Commissione assume quindi la

nuova denominazione di “**Commissione Tecnica Pnrr-Pniec**” e vede raddoppiato il numero massimo dei suoi membri, che passano da 20 a 40.

Nel Codice viene inoltre introdotto un criterio di priorità da seguire nella valutazione dei progetti, sia da parte della Commissione tecnica di Verifica dell'impatto ambientale-VIA e VAS sia da parte della Commissione tecnica Pnrr-Pniec, che prevede sia data **precedenza ai progetti** aventi un **comprovato valore economico** superiore a 5 milioni di euro ovvero una **ricaduta in termini di maggiore occupazione** attesa superiore a 15 unità di personale o con scadenze non superiori a 12 mesi.

Opere e infrastrutture strategiche per la realizzazione di Pnrr e Pniec (art. 18)

Si interviene sul **Codice dell'ambiente** eliminando le disposizioni volte a disciplinare l'emanazione di un apposito Dpcm finalizzato all'individuazione delle tipologie di interventi necessari per l'attuazione del Pniec nonché delle aree non idonee alla realizzazione degli interventi medesimi. In luogo di tali disposizioni si prevede che le **opere, gli impianti e le infrastrutture** necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel **Pnrr** e al raggiungimento degli obiettivi fissati nel **Pniec**, come individuati nell'allegato I-bis, e le opere connesse a tali interventi costituiscono **interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti**.

In sede referente è stata introdotta una disposizione che disciplina la procedura da seguire in caso di **varianti progettuali** legate a **modifiche, estensioni e adeguamenti tecnici** non sostanziali che non comportino **impatti ambientali** significativi e negativi.

Disposizioni relative al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e consultazione preventiva (art. 19)

Vengono modificate e integrate le discipline contenute nel Codice dell'ambiente relative al **procedimento di verifica di assoggettabilità a Verifica d'impatto ambientale (VIA)** e alla **consultazione preventiva**, al fine di introdurre termini certi per lo svolgimento di determinate fasi procedurali e di ridurre i termini già previsti. Viene inoltre precisato che la disciplina della consultazione preventiva si applica **anche ai progetti esaminati dalla Commissione tecnica Pnrr-Pniec**.

In sede referente sono state introdotte modifiche volte a ridurre i termini e ad intervenire sugli allegati III e IV alla parte seconda del Codice dell'ambiente (ove sono elencati i progetti assoggettati, rispettivamente, a VIA regionale e a verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale) per far **salva la disciplina delle acque minerali e termali**.

Nuova disciplina della valutazione di impatto ambientale e disposizioni speciali per gli interventi Pnrr-Pniec (art. 20)

Si interviene sulla disciplina per l'**emanazione del provvedimento di VIA** di competenza statale prevista dal Codice dell'ambiente con **modifiche** riguardanti: il concerto del Ministero della Cultura, l'accelerazione della procedura attraverso la riduzione dei termini previsti, l'unificazione delle procedure previste nei casi di inutile decorso dei termini e per l'attivazione dei conseguenti poteri sostitutivi finalizzati all'adozione del provvedimento di VIA, l'introduzione del rimborso al proponente del 50 per cento dei diritti di istruttoria qualora

non siano rispettati i termini per la conclusione del procedimento di VIA relativo ai progetti Pnrr-Pniec.

Avvio del procedimento di VIA e consultazione del pubblico (art. 21)

Altri interventi sul Codice dell'ambiente sono da una parte finalizzati a modificare i **termini per la verifica dell'istanza di VIA** e per l'eventuale richiesta di documentazione integrativa e a precisare che tali termini sono perentori, dall'altra a dimezzare i **termini della fase di consultazione del pubblico** limitatamente ai soli procedimenti di VIA relativi ai progetti Pnrr-Pniec.

Nuova disciplina in materia di provvedimento unico ambientale (art. 22)

Prevista un'ulteriore serie di modifiche al Codice dell'ambiente, che nel caso di procedimenti di VIA di competenza statale disciplina il **rilascio del Provvedimento unico ambientale (Pua)**, con la finalità principale di delimitarne il contenuto alle sole autorizzazioni tra quelle elencate dal comma 2 del medesimo articolo e non a tutte le autorizzazioni o atti di assenso in materia ambientale. Sono inoltre modificati il termine per la pubblicazione dell'avviso al pubblico e la collocazione temporale della conferenza di servizi decisoria finalizzata all'emissione del Pua.

Accelerazione procedure amministrative per la cessione di aree su cui sono stati edificati alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 22-bis)

Si prevede che la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà sulle **arie comprese nei piani di edilizia agevolata** possa essere richiesta su iniziativa dei soggetti interessati, disponendo una rimodulazione del parametro di calcolo del corrispettivo delle aree cedute in proprietà e del corrispettivo di affrancazione dal vincolo del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative, con l'obbligo per i Comuni di rispondere alle istanze entro 90 giorni.

Fase preliminare al Provvedimento autorizzatorio unico regionale (art. 23)

Si inserisce nel testo del **Codice dell'ambiente** un **nuovo articolo**, il 26-bis, che contiene la disciplina della **fase preliminare** – mediante una conferenza dei servizi preliminare – al procedimento per il rilascio del **Provvedimento autorizzatorio unico regionale (Paur)**.

Provvedimento autorizzatorio unico regionale (art. 24)

Rispetto alla disciplina del procedimento per il rilascio del **Provvedimento autorizzatorio unico regionale** sono introdotte **modifiche** finalizzate a fornire precisazioni riguardo alle **procedure** da seguire in relazione al **rilascio di titoli abilitativi** necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto, nonché in relazione ad eventuali varianti urbanistiche.

Determinazione dell'autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto (art. 25)

Introdotte disposizioni integrative degli articoli 6 e 7-bis del Codice dell'ambiente, al fine di individuare l'**autorità competente** nel caso di **opere o interventi** caratterizzati da **più elementi progettuali** corrispondenti a **diverse tipologie** rientranti in parte nella competenza statale e in parte in quella regionale, nonché di prevedere il rilascio della VIA nell'ambito del procedimento autorizzatorio per i progetti che devono essere autorizzati dal Ministero della Transizione ecologica.

Monitoraggio condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA (art. 26)

Modificata la disciplina contenuta nell'art. 28 del Codice dell'ambiente e relativa agli osservatori ambientali che il Ministero della Transizione ecologica può istituire a supporto dell'attività di **monitoraggio delle condizioni ambientali** recate dal **provvedimento di VIA**.

Interpello ambientale (art. 27)

Nel testo del Codice dell'ambiente è introdotto il nuovo articolo 3-septies, che disciplina l'**interpello in materia ambientale**, vale a dire la presentazione al Ministero della Transizione ecologica di istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. In sede referente si è stabilito che la **risposta alle istanze** deve essere fornita **entro 90 giorni** dalla data della loro presentazione.

Modifica della disciplina sulla Valutazione ambientale strategica (art. 28)

Viene **modificata** la disciplina del procedimento di **Valutazione ambientale strategica (Vas)** contenuta negli articoli 11-18 del Codice dell'ambiente. Le modifiche riguardano la fase della **verifica di assoggettabilità**, della **redazione del rapporto ambientale** e quelle di **consultazione** e di **monitoraggio**.

Soprintendenza speciale per il Pnrr e ulteriori misure urgenti per la sua attuazione (art. 29)

Viene istituita la **Soprintendenza speciale per il Pnrr**, con l'obiettivo di assicurare "la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi" del Piano stesso, definendone compiti, poteri e risorse umane e finanziarie.

FONTI RINNOVABILI

Interventi localizzati in aree contermini (art. 30)

Si interviene sulla disciplina dell'**autorizzazione unica** per gli **impianti di produzione di energia elettrica** alimentati da **fonti rinnovabili**, disponendo che il **Ministero della Cultura** partecipi al procedimento unico in relazione ai progetti aventi ad oggetto impianti localizzati in **aree sottoposte a tutela** ai sensi del **Codice dei beni culturali**, nonché nelle **aree contermini** ai beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo Codice.

Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili, localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, il Ministero della Cultura si esprime nell'ambito della conferenza di servizi con **parere obbligatorio non vincolante**. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.

Semplificazione per gli impianti di accumulo e fotovoltaici (art. 31)

Sono introdotte varie disposizioni volte a **incentivare** lo sviluppo di **produzioni energetiche alternative al carbone**. Tra le diverse altre cose, si escludono dalla necessità della valutazione di impatto ambientale gli **impianti di accumulo elettrochimico** di tipo "**stand-alone**", destinati cioè al mero accumulo o al consumo locale, e si prevede che in caso di mancata definizione dell'intesa con la Regione o le Regioni interessate per il rilascio dell'autorizzazione unica, il Comitato interistituzionale può provvedere entro i novanta giorni successivi alla conclusione dell'istruttoria.

In sede referente, tra le diverse altre cose, **grazie ad un emendamento del Pd** la portata della norma è stata **estesa anche agli impianti ubicati in discariche o cave**, ove sia stata completata l'attività di recupero e di ripristino ambientale

Sempre in sede referente sono state approvate modifiche alla disciplina che consente l'installazione di **pannelli fotovoltaici solari e termici sul tetto degli edifici** senza la previa acquisizione di atti amministrativi di assenso.

Misure di semplificazione per gli impianti di biogas e di biometano (art. 31-bis)

Anche **grazie all'iniziativa del Pd** nel corso dell'esame in Commissione, per **semplificare i processi di economia circolare** relativi alle attività agricole e di allevamento, nonché delle filiere agroindustriali, i sottoprodotto utilizzati come **materie prime per l'alimentazione degli impianti di biogas** (compresi nell'allegato 1, tabella 1.A, punti 2 e 3, del decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 23 giugno 2016) utilizzati per produrre biometano attraverso la purificazione del biogas, costituiscono materie prime idonee al riconoscimento della **qualifica di biocarburante**.

Promozione dell'economia circolare nella filiera del biogas (art. 31-ter)

Modificato in senso estensivo, in sede referente, il co. 954 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2019, che prevedeva una forma di incentivo per gli **impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas**, con potenza elettrica non superiore a 300 kW e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola o di allevamento.

Impianti di produzione e pompaggio idroelettrico (art. 31-quater)

Integrata la definizione di **impianti alimentati da fonti rinnovabili programmabili**, specificando che sono tali gli impianti alimentati dalle biomasse e dalla fonte idraulica, anche tramite impianti di **accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro** – ad esclusione degli impianti ad acqua fluente – e gli impianti ibridi.

Semplificazione in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e semplificazione delle procedure di repowering (art. 32)

Viene modificata e integrata la disciplina dell'autorizzazione unica per gli **impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili**, per introdurre alcune **semplificazioni** per le **opere di modifica** di tali impianti che comportano un **incremento della potenza (repowering)**. In particolare, si dispone tra le altre cose che gli interventi da realizzare sugli impianti fotovoltaici e idroelettrici che non comportano variazioni delle dimensioni, dell'area e delle opere connesse, sono qualificabili come modifiche non sostanziali e sottoposte a comunicazione al Comune anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata e a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento.

Con un **emendamento del Pd** approvato in Commissione, è stata approvata una disposizione che include tra gli **interventi sugli impianti eolici** sottoposti alla **procedura semplificata** della “dichiarazione di inizio lavori asseverata” quelli che comportino una **riduzione di superficie o di volumi**, anche quando **non vi sia sostituzione di aerogeneratori**.

Semplificazione procedimenti impianti idroelettrici di piccole dimensioni (art. 32-bis)

Modificate le Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili per assoggettare al regime dell'**attività ad edilizia libera** gli **impianti idroelettrici e geotermoelettrici** aventi una **capacità di generazione non superiore a 500 kW** di potenza di concessione.

Semplificazione in materia di infrastrutture di ricarica elettrica (art. 32-ter)

Con questa disposizione, introdotta in sede referente **grazie al Pd**, si interviene sulla disciplina per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici contenuta nell'art. 57 del decreto “Semplificazioni” del 2020, stabilendo che **l'installazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici ad accesso pubblico non è soggetta al rilascio del permesso** di costruire ed è considerata **attività di edilizia libera**.

Semplificazione sistemi di qualificazione degli installatori (art. 32-quater)

Disposto, in sede referente, che a decorrere dal 1° gennaio 2022, i titoli di qualificazione degli **installatori di impianti a fonti rinnovabili** siano inseriti nella **visura camerale** delle

imprese dalle **Camere di commercio**, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, che li ricevono dai soggetti che li rilasciano.

ECONOMIA CIRCOLARE E GOVERNO DEL TERRITORIO

Semplificazione Superbonus (art. 33)

Viene riconosciuta la **detrazione al 110 per cento**, il cosiddetto **“Superbonus”**, anche per gli **interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche**, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, eseguiti **congiuntamente ad interventi antisismici**.

Viene **estesa alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale** la possibilità di avvalersi dell'**agevolazione fiscale** per gli interventi realizzati su immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4 (come ospedali, case di cura e conventi) e si determina il limite di spesa per le singole unità immobiliari. Questi interventi possono fruire della detrazione a condizione che i soggetti beneficiari svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali e che i membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica.

Viene inoltre **semplificata la disciplina per fruire del “Superbonus”**, stabilendo che attraverso una comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila) è possibile attestare gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione, rendendo non più necessaria l’attestazione dello stato legittimo.

Modifiche disciplina Superbonus (art. 33-bis)

In sede referente è stata **modificata** in più punti, con diversi **emendamenti del Pd**, la **disciplina del “Superbonus”**, intervenendo in particolare su alcuni **requisiti tecnici** che consentono l’accesso alle detrazioni previste, sulle **violazioni** meramente **formali** riscontrate negli interventi effettuati, sulla tempistica relativa all’**acquisto di immobili** sottoposti ad interventi rientranti nel Superbonus, sull’applicazione del **“Sisma bonus”** per le spese sostenute dagli acquirenti delle cosiddette “case antisismiche” e sulla **disciplina della Cila**.

Installazione di infrastrutture per la ricarica elettrica (art. 33-ter)

Introdotto un **procedimento semplificato** per l'**installazione delle infrastrutture per il servizio di ricarica su suolo pubblico**: il soggetto presenta l’istanza all’Ente proprietario della strada per la manomissione e l’occupazione del suolo pubblico per l’infrastruttura di ricarica insieme a quella per gli impianti elettrici necessari alla connessione alla rete di distribuzione concordati con il concessionario del servizio di distribuzione della rete elettrica competente.

End of waste (art. 34)

Modificato l'art. 184-ter del Codice dell'ambiente in materia di **cessazione della qualifica di rifiuto**, il cosiddetto **End of waste**, per **razionalizzare e semplificare l'iter procedurale**, prevedendo che il rilascio dell'autorizzazione avvenga previo parere obbligatorio e vincolante dell'Ispra o dell'Agenzia regionale di protezione ambientale territorialmente competente. Con una modifica introdotta in sede referente, si chiarisce che i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, sono considerati rifiuti urbani solo a fini statistici.

Misure di semplificazione per promuovere l'economia circolare (art. 35)

Sono modificate alcune disposizioni Codice dell'ambiente in materia di **gestione dei rifiuti**, per **promuovere l'economia circolare**. Tra le altre cose, si dispone l'esclusione delle **ceneri vulcaniche** riutilizzate in sostituzione di materie prime, a determinate condizioni, dall'ambito di applicazione della disciplina sulla gestione dei rifiuti; si dettano specifiche disposizioni sul trattamento dei rifiuti da **articoli pirotecnicci**; si introducono semplificazioni in tema di **gestione e tracciabilità** dei rifiuti; si modifica la disciplina sulle funzioni di **verifica e controllo** sulla gestione dei rifiuti da parte del Ministero della Transizione ecologica; si introducono disposizioni sull'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo di prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti e sulla **sostituzione di combustibili tradizionali con Css-Combustibile** (combustibile solido prodotto da rifiuti che non sia più qualificabile come rifiuto).

In seguito a modifiche approvate in sede referente soprattutto **grazie al Pd**, sono state ulteriori misure in materia di **pulizia manutentiva di reti fognarie** e semplificazioni in materia di **impianti mobili di smaltimento**. Si prevede poi che gli operatori economici, in forma individuale o collettiva, adottino sistemi di **restituzione con cauzione** e sistemi per il **riutilizzo** degli imballaggi applicabili agli **imballaggi in plastica, in vetro e in metallo utilizzati per acqua e per altre bevande**. Si innalza la quota che le amministrazioni statali, regionali, degli enti locali e i gestori di servizi pubblici e di servizi di pubblica utilità, pubblici e privati, devono riservare all'acquisto di **pneumatici ricostruiti** per i ricambi per le relative flotte di autovetture.

Semplificazione e promozione dell'economia circolare nella filiera foresta-legno (art. 35-bis)

Grazie al Pd, in sede referente sono state introdotte misure di **semplificazione** e di **promozione dell'economia** circolare nella **filiera foresta-legno**, considerando la specificità e la multifunzionalità di tale filiera nonché l'opportunità di un suo rilancio.

Semplificazioni in materia di economia montana e forestale (art. 36)

Vengono **esentate dall'autorizzazione idraulica e dall'autorizzazione per il vincolo idrogeologico** le attività di manutenzione straordinaria e ripristino delle opere di **sistemazione idraulica forestale** in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana.

Vengono esentati dall'autorizzazione paesaggistica gli interventi di manutenzione e ripristino delle opere di sistemazione idraulica forestale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana, che non alterino lo stato dei luoghi e siano condotti secondo i criteri e le metodologie dell'ingegneria naturalistica, da attuare nei boschi e nelle foreste aventi le caratteristiche previste dalla normativa in materia di beni culturali e del paesaggio.

Si assoggettano al **procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata**, anche se interessano aree vincolate ai sensi della vigente normativa concernente gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico e nel rispetto di quanto previsto dal piano forestale di indirizzo territoriale e dai piani di gestione forestale o strumenti equivalenti: gli **interventi selviculturali** di prevenzione dei rischi secondo un piano di tagli dettagliato; le **opere di ricostituzione e restauro di aree forestali degradate o colpite da eventi climatici estremi** attraverso interventi di riforestazione e sistemazione idraulica; gli **interventi di miglioramento** delle caratteristiche di resistenza e resilienza ai cambiamenti climatici dei boschi.

Grazie a un **emendamento del Pd** approvato in sede referente, sono compresi tra gli interventi **esclusi dall'autorizzazione paesaggistica** anche i **cavi interrati** per il trasporto dell'**energia elettrica** facenti parte della rete di **trasmissione nazionale** alle medesime condizioni previste per le reti di distribuzione locale. Si stabilisce un incremento pari a complessivi 80 milioni di euro, per il biennio 2021-2022, per l'adozione di misure di prevenzione e mitigazione del **rischio idrogeologico e idraulico in Calabria**.

Prevenzione e mitigazione rischio idrogeologico e idraulico in Calabria (art. 36-bis)

Stabilito, in sede referente, un incremento di risorse di **80 milioni di euro**, per il biennio 2021-2022, per l'adozione di misure di **prevenzione e mitigazione** del **rischio idrogeologico e idraulico in Calabria**.

Misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto al dissesto idrogeologico (art. 36-ter)

Introdotte, sempre in sede referente, misure di **semplificazione e accelerazione** per il **contrastò al dissesto idrogeologico**.

Si introduce la denominazione **“Commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico”** per i commissari per il contrasto al dissesto idrogeologico, disciplinati da diverse normative, attribuendo ad essi la competenza degli interventi in tale ambito, indipendentemente dalla fonte di finanziamento.

Si prevede poi, tra l'altro, che gli **interventi di prevenzione, mitigazione e contrasto al dissesto idrogeologico** – compresi quelli finanziabili tra le linee di azione del Pnrr – siano qualificati come **opere di preminente interesse nazionale**, aventi **carattere prioritario**.

Si prevede anche che il **Ministro della Transizione ecologica** trasmetta una **relazione annuale al Parlamento**, entro il 30 giugno di ogni anno, contenente l'indicazione degli interventi di competenza dei Commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico e il loro stato di attuazione.

Semplificazioni per la riconversione dei siti industriali (art. 37)

Viene introdotta una corposa serie di misure di **semplificazione per la riconversione dei siti industriali**, al fine di accelerare le procedure di bonifica dei siti contaminati e la riconversione di siti industriali **da poter destinare alla realizzazione dei progetti individuati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza**, in un'ottica di economia circolare e finanziabili con gli ulteriori strumenti di finanziamento europei.

Con delle modifiche introdotte in sede referente è stata soppressa, tra le altre cose, la previsione che ricomprendeva nel campo di **applicazione del Regolamento aree agricole** non solo le aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, ma anche quelle che secondo gli strumenti di pianificazione urbanistica hanno destinazione agricola ma non sono effettivamente utilizzate per la produzione agricola e l'allevamento. Modificati anche gli articoli 242, 248 e 250 del Codice dell'ambiente per dare **certezza ai tempi di esecuzione delle bonifiche** e agevolare le attività necessarie alla certificazione di avvenuta bonifica.

Messa in sicurezza e risanamento dei siti con presenza di rifiuti radioattivi (art. 37-quater)

Prevista, con una modifica introdotta in sede referente, l'estensione dei finanziamenti del **Fondo per gli interventi di messa in sicurezza e risanamento dei siti con presenza di rifiuti radioattivi**, istituito dall'art. 1, co. 536, della Legge di Bilancio 2018, a tutti i siti con presenza di rifiuti radioattivi.

Piano nazionale dei dragaggi sostenibili (art. 6-bis)

Grazie ad un emendamento del Pd approvato in sede referente, per consentire lo sviluppo dell'**accessibilità marittima** e della **resilienza delle infrastrutture portuali** ai cambiamenti climatici e la **manutenzione** degli **invasi** e dei **bacini idrici** si dispone che entro sessanta giorni dall'entrata in vigore di questo provvedimento venga approvato il **Piano nazionale dei dragaggi sostenibili**.

Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016 (art. 14-bis)

Per garantire l'**attuazione coordinata e unitaria degli interventi** per la ricostruzione e il rilancio dei territori **interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016**, si prevede, **grazie a un emendamento del Pd**, che la **cabina di coordinamento sia integrata** dal capo del Dipartimento "Casa Italia" istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal coordinatore della Struttura tecnica di missione istituita sempre presso la Presidenza del Consiglio, dal sindaco dell'Aquila e dal coordinatore dei sindaci del cratere del sisma del 2009.

Autorizzazione unica per interventi edilizi rilevanti nelle strutture turistiche (art. 24-bis)

Grazie ad un emendamento del Pd approvato in Commissione, la costruzione di **strutture ricettive** e gli interventi su di esse di modifica, potenziamento o rifacimento totale o parziale,

così come le opere connesse e la realizzazione delle infrastrutture indispensabili alla loro attività, sono soggetti ad una **autorizzazione unica** rilasciata dalla **Regione** o dalla **Provincia autonoma** competente. L'autorizzazione unica è rilasciata al termine di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, con decisione adottata tramite conferenza dei servizi decisoria.

Proroga degli organi degli Enti parco nazionali (art. 64-ter)

Per agevolare la programmazione degli interventi del Pnrr nelle aree protette si prevede, con una misura introdotta in sede referente **grazie al Pd**, che la **durata in carica del Presidente e del Consiglio direttivo di ciascun Ente parco nazionale**, nel caso in cui il rispettivo mandato non risulti scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sia **prorogata fino alla scadenza dell'organo nominato in data più recente**.

Fruizione delle aree naturali protette (art. 64-quater)

Con una misura introdotta sempre in sede referente **grazie al Pd** si consente agli **Enti di gestione delle aree naturali protette** di **regolamentare l'accesso a specifiche aree o strutture** in cui sia necessario il contingentamento dei visitatori, affidando il servizio di fruizione di tali aree o strutture a soggetti in possesso di adeguata formazione e prevedendo la corresponsione di un **contributo** all'ente di gestione **da parte dei visitatori**.

TRANSIZIONE DIGITALE

Per la diffusione delle comunicazioni digitali delle pubbliche amministrazioni e divario digitale (art. 38)

Riguardo la **notifica digitale** degli atti della Pubblica Amministrazione, si prevede che il gestore della piattaforma per la notificazione digitale invii al destinatario un **avviso di cortesia** in modalità informatiche, oltre all'avviso di avvenuta ricezione. Si prevede che ai **destinatari che non sono titolari di un indirizzo Pec** o di altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, la notifica sia inviata mediante **raccomandata con avviso di ricevimento** invece che a mezzo posta. In caso di **irreperibilità assoluta** si introduce la possibilità di individuare un **recapito alternativo** per l'invio della notifica per raccomandata.

Si favorisce poi l'utilizzo del **domicilio** e delle **identità digitali** principalmente mediante l'introduzione del **Sistema di gestione deleghe (Sgd)**, che consente a coloro che non possiedono una identità digitale di **delegare** ad un altro soggetto l'accesso per proprio conto a servizi *on-line*.

Altre misure prevedono, tra le altre cose: l'attribuzione a tutti i cittadini del **domicilio digitale** al momento di entrata in vigore dell'obbligo per le PA di comunicare esclusivamente in via digitale; la possibilità di utilizzare il contrassegno a stampa, o **timbro digitale**, per la sottoscrizione della copia analogica del documento digitale nelle comunicazioni con i soggetti che non hanno accesso al domicilio digitale; l'attribuzione alle **copie analogiche** con l'indicazione a mezzo stampa del responsabile in sostituzione della firma autografa degli

stessi effetti di legge della sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale; la possibilità a regime di eleggere un **domicilio digitale speciale** per determinati atti, procedimenti o affari; l'attribuzione all'**Agenzia per l'Italia digitale (AgID)** del compito di provvedere non solo al trasferimento dei **domicili digitali** delle persone fisiche contenuti nell'indice dei domicili digitali nell'**Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr)**, ma anche al loro **costante aggiornamento**.

Semplificazioni in materia di procedimenti elettorali attraverso la diffusione delle comunicazioni digitali con le pubbliche amministrazioni (art. 38-bis)

Nel corso dell'esame in sede referente sono state introdotte diverse misure per la **digitalizzazione** in materia di **procedimento elettorale preparatorio**, prevedendo in particolare che: il **deposito del contrassegno** da parte dei partiti politici che intendono presentare liste di candidati alle elezioni possa avvenire anche su **supporto digitale**; l'**atto di designazione dei rappresentanti della lista** possa essere presentato anche mediante **posta elettronica certificata**; l'anticipazione al **giovedì** precedente la votazione del termine per la presentazione dell'**atto di designazione**, sia di persona, sia tramite PEC; le **autenticazioni** degli atti di designazioni dei rappresentanti di lista non siano necessarie quando gli atti di designazione siano **firmati digitalmente o con altro tipo di firma elettronica qualificata** dai delegati dalle persone autorizzate dagli stessi delegati con atto firmato digitalmente, a condizione che tali documenti siano trasmessi tramite posta elettronica certificata; il **certificato di iscrizione alle liste elettorali**, necessario per la **sottoscrizione** a sostegno di liste di candidati per le elezioni politiche, europee ed amministrative, nonché di proposte di *referendum* e per iniziative legislative popolari, possa essere richiesto in formato digitale tramite **posta elettronica certificata**; i rappresentanti legali dei partiti e dei movimenti politici e delle liste competitive in elezioni amministrative in comuni con almeno 15 mila abitanti possano fare richiesta **anche tramite posta elettronica certificata** dei **certificati penali** rilasciati dai **casellari giudiziali** per i **propri candidati**, ai fini dell'ottemperanza per i partiti dell'obbligo di pubblicare sul sito *internet* il certificato del casellario giudiziale dei candidati; la **sperimentazione del voto elettronico** per gli elettori fuori sede prevista dalla Legge di Bilancio 2020 per le elezioni politiche ed europee e per i *referendum* sia estesa anche alle **elezioni regionali e amministrative**.

Misure per la diffusione delle comunicazioni digitali (art. 38-ter)

Modificata, **in sede referente**, la norma che impone ai **gestori di servizi di pubblica utilità** e agli operatori di **telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche** l'obbligo di **trasmettere agli utenti** le **comunicazioni** con cui si contestano gli eventuali mancati pagamenti di fatture e si comunica la sospensione delle forniture, con un adeguato preavviso, non inferiore a 40 giorni, tramite l'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento. Oltre a tale mezzo, viene ora specificato che l'invio può avvenire tramite **posta elettronica certificata al domicilio digitale** del destinatario.

Misure per la raccolta di firme digitali per i referendum e le proposte di legge di iniziativa popolare (art. 38-quater)

Con una disposizione introdotta in sede referente si interviene sul procedimento di raccolta delle sottoscrizioni per la **presentazione dei referendum** e delle proposte di **progetti di legge di iniziativa popolare**, integrando in particolare le previsioni della Legge di Bilancio

2021 che hanno disposto l'istituzione di una piattaforma per la raccolta delle firme digitali. Si prevede, così, che a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino alla data di operatività della piattaforma le **firme** necessarie per uno dei referendum di cui agli articoli 75, 132 e 138 della Costituzione e per la proposta dei progetti di legge possono essere **raccole anche mediante documento informatico**, sottoscritto con firma elettronica qualificata.

Semplificazione di dati pubblici (art. 39)

Sono introdotte misure di semplificazione relative all'**Anagrafe nazionale della popolazione residente**, attribuendole il compito di garantire ai Comuni i servizi necessari all'**utilizzo dell'Archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile**, integrando al suo interno le **liste elettorali**, esentando i **certificati anagrafici** rilasciati in **modalità telematica** limitatamente per il **2021** dall'**imposta di bollo** e dai **diritti di segreteria**; utilizzando la **Piattaforma digitale nazionale dati (Pdnd)** come ulteriore modalità di fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti che ne hanno diritto.

Sono previste misure per semplificare i meccanismi di **condivisione dei dati** e di **interoperabilità** tra le amministrazioni mediante: l'**eliminazione degli accordi quadro** come modalità attraverso le quali le pubbliche amministrazioni detentrici di dati ne assicurano la fruizione da parte dei soggetti che hanno diritto ad accedervi, l'individuazione nella **Pdnd** dello strumento per attuare il **principio della interoperabilità dei dati delle PA**, l'estensione dell'ambito di operatività della Pdnd ad una serie **banche dati** (Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, Isee, Anagrafe nazionale dei numeri civici e strade urbane, Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese).

Semplificazione della richiesta di occupazione del suolo pubblico per attività politica (art. 39-ter)

Si prevede, in base a quanto deciso in sede referente, che le richieste di **occupazione del suolo pubblico per attività politiche** debbano pervenire **almeno dieci giorni prima** della data prevista per lo svolgimento della manifestazione, fatti salvi termini più brevi eventualmente previsti dai regolamenti comunali.

In materia di comunicazione di trattamenti sanitari obbligatori all'autorità di pubblica sicurezza (art. 39-quater)

Con un emendamento del Pd approvato in Commissione, si dettano alcune disposizioni in tema di **comunicazione alle Forze di polizia** dell'adozione nei confronti di determinati soggetti di misure o **trattamenti sanitari obbligatori** connessi a patologie che possono determinare il venir meno dell'idoneità all'acquisizione ed alla detenzione di armi, munizioni e materie esplosive, e al rilascio di qualsiasi licenza di porto d'armi.

Anagrafe nazionale dell'istruzione e Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore (art. 39-quinquies)

Prevista, con una misura introdotta in sede referente, l'istituzione dell'**Anagrafe nazionale dell'istruzione (Anist)** e dell'**Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore (Anis)**. In

particolare, l'Anist è istituita nell'ambito del nuovo sistema informativo denominato "**hubscuola**", realizzato dal Ministero dell'Istruzione nell'ottica di rafforzare gli interventi nel settore dell'istruzione, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e per le pubbliche amministrazioni.

Disposizioni in materia di start-up e Pmi innovative (art. 39-septies)

Viene fatta salva, in base a quanto stabilito in sede referente, la validità degli atti costitutivi, statuti e successive modificazioni delle **start up innovative** costituite in forma di società a responsabilità limitata, redatte secondo le disposizioni dettate dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 17 febbraio 2016, ritenuto illegittimo dal Consiglio di Stato.

Installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica e infrastrutturazione digitale di edifici e unità immobiliari (art. 40)

Previste modifiche alle disposizioni riguardanti le autorizzazioni delle **infrastrutture di comunicazione elettronica** per **impianti radioelettrici** di cui all'art. 87 del Codice delle comunicazioni elettroniche e quelle concernenti la disciplina delle opere civili, degli scavi e dell'occupazione di suolo pubblico necessari per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, di cui all'art. 88 del decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003. Tra i vari interventi di modifica delle due disposizioni si prevede, in modo non più facoltativo, la **convocazione della conferenza di servizi** nei casi in cui siano necessari pronunciamenti di più amministrazioni per l'autorizzazione dell'intervento, la **riduzione dei tempi di convocazione** della stessa e il **dimezzamento dei relativi termini** normativi di svolgimento.

Un'ulteriore innovazione riguarda la **modalità di superamento del dissenso** espresso da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali: si prevede in questo caso che l'interessato possa rivolgersi al responsabile del procedimento perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto (quindi in questo caso 45 giorni), concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario. Pertanto non è più necessaria una delibera del Consiglio dei Ministri ai fini del superamento del dissenso. Viene inoltre ridotto da 6 mesi a 90 giorni il termine per la conclusione dei procedimenti in materia di installazione di reti di comunicazione elettronica.

In sede referente è stata introdotta una disposizione volta a **semplificare gli interventi di adeguamento tecnologico della rete di accesso** degli operatori di comunicazione elettronica, volti al miglioramento della connessione e dell'efficienza energetica.

Si introduce poi una **deroga temporanea**, fino al **2026**, alle procedure per la **posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga** con la metodologia della micro trincea, prevedendo un'ulteriore semplificazione con particolare riferimento all'esclusione delle autorizzazioni paesaggistiche e da parte delle soprintendenze competenti per la tutela dei beni culturali.

Si prevedono infine, sempre fino al 2026, ulteriori semplificazioni per l'installazione di **apparati con tecnologia Umts**, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, e nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo, incluse le modifiche relative al profilo radioelettrico, disciplinati rispettivamente dagli articoli 87-bis e 87-ter del Codice delle comunicazioni elettroniche.

Violazione degli obblighi di transizione digitale (art. 41)

Si introduce un articolato **procedimento sanzionatorio** nei confronti delle pubbliche amministrazioni per le **violazioni degli obblighi in materia di transizione digitale**, stabilendo in primo luogo che le violazioni, accertate dall'AgID, rilevino ai fini della **misurazione e della valutazione della performance individuale** dei **dirigenti responsabili** e comportino **responsabilità dirigenziale e disciplinare**. All'accertamento delle violazioni consegue inoltre l'irrogazione, da parte dell'AgID, di una **sanzione amministrativa pecuniaria da 10 mila a 100 mila euro** per: mancata ottemperanza alla richiesta di dati, documenti o informazioni o trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri; violazione dell'obbligo di accettare i pagamenti spettanti attraverso **sistemi di pagamento elettronico**; mancata disponibilità di **dati in formato elettronico** entro la data stabilita dal Presidente del Consiglio; inadempimento dell'obbligo di rendere disponibili e **accessibili** le proprie **basi dati**; violazione dell'obbligo di utilizzare esclusivamente **identità digitali** per l'identificazione degli utenti dei servizi *on-line*; violazione dell'obbligo di rendere disponibili i propri **servizi in rete**; non ottemperanza al rispetto delle regole in materia di livelli minimi di sicurezza, capacità elaborativa, risparmio energetico e affidabilità delle infrastrutture digitali e in materia di caratteristiche di qualità, di sicurezza, di performance e scalabilità, interoperabilità, portabilità dei **servizi cloud**.

In sede referente sono state aggiunte **ulteriori violazioni**, sottoposte alla stessa sanzione pecuniaria: violazione dell'obbligo di consentire agli utenti di esprimere **soddisfazione per i servizi in rete**; mancata comunicazione agli interessati delle modalità per esercitare in via telematica il diritto di **prendere visione** degli atti del procedimento e di **presentare memorie** scritte e documenti; realizzazione del **fascicolo informatico** del procedimento senza garantire la possibilità di essere direttamente consultato dalle amministrazioni coinvolte; mancata disponibilità di **accesso ai documenti informatici** conservati per legge dalle PA per i quali cessa l'obbligo di conservazione a carico di cittadini e imprese.

Si prevede inoltre l'intervento sostitutivo del Governo nei confronti dell'amministrazione inadempiente con la nomina di un **commissario ad acta** e si attribuisce all'AgID il compito di individuare i **termini** e le **modalità** con cui le amministrazioni centrali e locali devono effettuare le **migrazioni** dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (Ced) e i relativi sistemi informatici verso le strutture previste che garantiscono i necessari requisiti di sicurezza e affidabilità.

In materia di certificazioni verdi Covid-19 (art. 42)

Introdotte alcune disposizioni attuative in materia di **certificazioni verdi Covid-19**, con riferimento alla Piattaforma nazionale-Dgc (*Digital green certificate*) – relativa all'emissione e alla validazione delle certificazioni stesse – e all'accesso da parte dell'interessato alla certificazione.

Si specifica che la Piattaforma nazionale-Dcg è realizzata, attraverso l'infrastruttura del **Sistema tessera sanitaria**, dalla società Sogei S.p.A. ed è gestita dalla stessa società per conto del Ministero della Salute, titolare del trattamento dei relativi dati. Si prevede, tra le altre cose, che le certificazioni siano rese disponibili all'interessato, oltre che mediante l'inserimento nel Fascicolo sanitario elettronico (Fse) l'accesso tramite autenticazione alla Piattaforma nazionale-Dcg, anche tramite il **punto di accesso telematico** attivato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per i servizi pubblici in rete, nonché tramite l'applicazione cosiddetta "App Immuni".

In materia di digitalizzazione e servizi informatici del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili (art. 43)

Si consente al **Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili** di avvalersi della **Sogei S.p.A.**, per **servizi informatici** utili al raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali e funzionali, nonché per la realizzazione di programmi e progetti da realizzare mediante **piattaforme informatiche**.

PROCEDURA SPECIALE PER ALCUNI PROGETTI PNRR

Opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto (art. 44)

Si interviene con una serie di **semplificazioni procedurali** in materia di **opere pubbliche** la cui realizzazione dovrà rispettare una **tempistica particolarmente stringente** anche in considerazione del fatto che le opere stesse sono state **indicate nel Pnrr** o sono state incluse nel cosiddetto Fondo complementare.

Viene inoltre assicurata, per garantire tempi certi di conclusione dei relativi procedimenti autorizzativi, una **sensibile riduzione dei tempi** per l'espressione, da parte dei diversi soggetti coinvolti, dei diversi **pareri** previsti. In particolare, nell'ottica di conseguire gli obiettivi di cui al Pnrr, si individua nel **Consiglio superiore dei lavori pubblici** del Ministero delle infrastrutture l'**organo preposto ad esprimere le valutazioni di natura tecnica sui progetti inerenti la realizzazione di opere pubbliche**, nonché sulla fase autorizzatoria, creando un procedimento *ad hoc* per una serie di opere.

Nel corso dell'esame in sede referente sono state inoltre inserite alcune disposizioni in materia di **concessioni autostradali**.

Funzionalità del Consiglio superiore dei lavori pubblici (art. 45)

Fino al **31 dicembre 2026**, presso il **Consiglio superiore dei lavori pubblici**, è istituito un **Comitato speciale**, cui compete l'espressione dei pareri sulle opere indicate nel precedente art. 44.

Modifiche alla disciplina del dibattito pubblico (art. 46)

Si demanda ad un apposito decreto del Ministro delle Infrastrutture, da adottare su proposta della Commissione nazionale per il dibattito pubblico, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della disposizione in esame, l'**individuazione delle soglie dimensionali** delle **opere da sottoporre obbligatoriamente a dibattito pubblico** inferiori a quelle previste dall'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 76 del 10 maggio 2018. In relazione agli interventi di cui all'Allegato IV al presente decreto, il dibattito pubblico ha una durata massima di trenta giorni e tutti i termini previsti sono ridotti della metà.

CONTRATTI PUBBLICI

Pari opportunità, generazionali e di genere, nei contratti pubblici Pnrr e Pnc (art. 47)

Per perseguire la finalità di rendere sempre più concreto il principio delle **pari opportunità sia generazionali sia di genere**, si prevede l'adempimento di **specifici obblighi anche assunzionali** e l'eventuale assegnazione di un **punteggio aggiuntivo** all'offerente o al candidato che rispetti determinati requisiti, nell'ambito delle procedure di gara relative agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Dispositivo di ripresa e resilienza e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, finalizzato ad integrare gli interventi del Pnrr con risorse nazionali.

In particolare, a carico delle aziende con specifiche dotazioni di organico sono previsti relazioni o rapporti sulla situazione del personale maschile e femminile, l'adempimento di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio e degli obblighi assunzionali, con **priorità per giovani, donne e soggetti con disabilità**, e altre misure premiali previste nei bandi pubblici.

Si dispone che **le stazioni appaltanti inseriscano nei bandi di gara**, negli avvisi e negli inviti **specifiche clausole** dirette all'inserimento – come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta – di criteri volti a **promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, l'imprenditoria giovanile, la parità di genere e l'assunzione di giovani con età inferiore a trentasei anni e di donne** di qualsiasi età.

Salvo il ricorrere di determinate circostanze, **requisiti necessari dell'offerta** sono l'assunzione dell'obbligo da parte dell'offerente di **assicurare sia all'occupazione giovanile** che a quella **femminile una quota pari al 30 per cento delle assunzioni necessarie** per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, nonché – come specificato in sede referente – **l'avere assolto**, al momento della presentazione dell'offerta stessa, gli **obblighi** previsti dalla normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio e di **inserimento lavorativo dei disabili**.

Parità di genere negli organismi istituiti dal presente decreto (art. 47-bis)

Secondo quanto stabilito in sede referente grazie ad un **emendamento del Pd**, si introduce l'obbligo di definire, nel **rispetto del principio di parità di genere**, la **composizione degli organismi pubblici istituiti dal decreto in esame** e delle relative strutture amministrative di supporto. Tale obbligo non trova applicazione per quegli organismi che siano composti esclusivamente da membri del Governo e da titolari di altre cariche istituzionali.

In materia di affidamenti dei concessionari (art. 47-ter)

Prorogato dal **31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022**, in sede referente, il termine a decorrere dal quale scatta l'**obbligo**, per i **titolari di concessioni** già in essere alla data di entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici, **di affidare** mediante procedure ad evidenza pubblica **una quota pari all'80 per cento dei contratti di lavori e servizi**.

In materia di tutela della concorrenza nei contratti pubblici Pnrr e Pnc (art. 47-quater)

Previste, in sede referente, **misure premiali di tutela della concorrenza** nei contratti **pubblici**, a favore delle piccole e medie imprese, relativi agli investimenti previsti nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (Pnrr) e nel Piano nazionale complementare (Pnc).

In materia di affidamento dei contratti pubblici Pnrr e Pnc (art. 48)

Introdotte **semplificazioni** in materia di **affidamento dei contratti pubblici Pnrr e Pnc**, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dagli stessi Pnrr e dal Pnc e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea.

Modifiche alla disciplina del subappalto (art. 49)

Si introducono **modifiche alla disciplina del subappalto**, suddivise tra modifiche di **immediata vigenza** (dalla data di entrata in vigore del decreto) e modifiche con **efficacia differita** a decorrere dal 1° novembre 2021.

Per quanto riguarda le prime, dispongono che **fino al 31 ottobre 2021**, in deroga all'art. 105, commi 2 e 5, del Codice dei contratti pubblici, **il subappalto non può superare la quota del 50 per cento dell'importo complessivo del contratto**, sopprimendo conseguentemente le disposizioni contenute nel cosiddetto decreto "Sblocca cantieri", che fino al 30 giugno 2021 aveva fissato al 40 per cento questo limite. Si modifica poi l'art. 105 del Codice al fine di: prevedere che **non può essere affidata a terzi** l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto e la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera; sopprimere la previsione secondo cui il **ribasso** non può essere superiore al venti per cento; riferire direttamente al **subappaltatore** l'obbligo di garantire gli **stessi standard qualitativi e prestazionali** previsti nel contratto di appalto; stabilire **l'obbligo per il subappaltatore** di riconoscere **ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore** a quello che avrebbe garantito il contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti.

Per quanto riguarda invece le modifiche destinate ad entrare in vigore dal 1° novembre 2021, sono volte a: **eliminare per il subappalto il limite del 30 per cento** (anche per le opere per le quali non è ammesso l'avvalimento); affidare alle **stazioni appaltanti** il compito di indicare nei documenti di gara, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e dei luoghi di lavoro e di **garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori**, ovvero di **prevenire il rischio di infiltrazioni criminali**, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori previsti nella legge n. 190 del 2012 ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori; prevedere la responsabilità in solido tra contraente generale e subappaltatore nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Sono poi dettate disposizioni rivolte alle amministrazioni competenti al fine di assicurare la piena operatività della **Banca dati**.

nazionale dei contratti pubblici e di disporre l'adozione da parte delle stesse amministrazioni del documento relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera e del regolamento che individua le diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa nell'attività di impresa. Si autorizza infine la spesa di **1 milione di euro** per il 2021 e di **2 milioni di euro** per ciascuno degli anni **dal 2022 al 2026** per garantire la piena operatività e l'implementazione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici e provvede alla copertura dei relativi oneri.

In materia di esecuzione dei contratti pubblici Pnrr e Pnc (art. 50)

Per garantire il rispetto dei tempi di attuazione degli investimenti previsti dal Pnrr, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al Pnrr stesso e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea, **in caso di inerzia** nella stipulazione del contratto, nella consegna dei lavori, nella costituzione del collegio consultivo tecnico, negli atti e nelle attività relativi alla sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica, si prevede che l'**esercizio del potere sostitutivo** abbia luogo entro un **termine ridotto della metà** rispetto a quello originariamente previsto. Si prevede, inoltre, che il **contratto** divenga **efficace con la stipulazione**, senza essere sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti. Viene infine introdotto un **"premio di accelerazione"** per i casi di anticipata ultimazione dei lavori ed è contestualmente **innalzato l'importo delle penali** per il ritardato adempimento.

Modifiche al decreto “Semplificazioni” del 2020 (art. 51)

Si introducono diverse **modifiche** al decreto-legge n. 76 del 2020, cosiddetto **decreto “Semplificazioni”**.

Tra le altre cose, se ne modifica l'art. 1 per **prorogare dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023** le procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei **contratti pubblici sotto soglia** (aumento della soglia per procedere con affidamenti diretti e possibilità di utilizzare le procedure negoziate senza pubblicazione del bando). Si interviene poi sempre sull'art. 1 del decreto confermando l'**affidamento diretto** per i **lavori fino a 150 mila euro** ed elevando a **139 mila euro** il **limite per l'affidamento diretto**, anche senza consultazione di più operatori economici, delle **forniture e servizi** nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità. Si prevede, inoltre, la **procedura negoziata** con **cinque operatori** per i lavori **oltre i 150 mila euro e fino a un milione** e per forniture e servizi.

Si modifica poi l'art. 2 del decreto prevedendo la **proroga fino al 30 giugno 2023** delle **disposizioni di semplificazione** previste e si prevede che le **procedure di affidamento semplificate** si applichino, nel caso sussista la necessità, anche agli **interventi** inerenti al **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza**.

Si **prorogano fino al 30 giugno 2023** le **disposizioni di semplificazione** previste in materia di **verifiche antimafia e protocolli di legalità** che consentono alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai privati agevolazioni o benefici economici, anche in assenza della documentazione antimafia, con il vincolo della restituzione nel caso in cui in seguito alle verifiche antimafia dovesse essere pronunciata una interdittiva e di stipulare contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sulla base di una informativa antimafia liberatoria provvisoria, valida per 60 giorni, con il vincolo del recesso se le verifiche

successive dovessero comportare una interdittiva antimafia. In sede referente si è stabilito, per garantire maggiore efficacia e tempestività alle verifiche antimafia, che le relative interrogazioni possano essere demandate al gruppo interforze tramite il "Sistema di indagine" gestito dal Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.

Vengono infine **prorogate fino al 30 giugno 2023** le **disposizioni** di semplificazione previste in materia di **responsabilità erariale**, in base alle quali la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta, con la precisazione che tale limitazione di responsabilità non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.

Proroghe e modifiche riguardanti il decreto “Sblocca cantieri” in materia di contratti pubblici (art. 52)

Viene **prorogata l'efficacia** di diverse **disposizioni** contenute nell'art. 1 del decreto **“Sblocca cantieri”**, relative alla **sospensione di norme del Codice dei contratti pubblici**.

Vengono in particolare prorogate fino al 30 giugno 2023 le norme riguardanti: le procedure previste a favore dei Comuni non capoluogo di provincia per **acquisti di lavori, servizi e forniture** (con esclusione degli acquisti per gli interventi contenuti nel Pnrr e nel Pnc); la **sospensione del divieto di “appalto integrato”**; la sospensione dell'obbligo di scelta dei **commissari aggiudicatori** tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione (Anac); la procedura che dispone l'**esame delle offerte** prima della verifica dell'idoneità degli offerenti partecipanti alla gara aperta; la restrizione dei casi in cui è richiesto il **parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici**; l'introduzione della **verifica preventiva dell'interesse archeologico** tra le riserve in materia di accordo bonario.

Fino al 2023 si prorogano gli **affidamenti di opere** con il finanziamento della sola progettazione e di lavori di **manutenzione ordinaria e straordinaria** con la sola redazione della progettazione definitiva, così come l'approvazione da parte del soggetto aggiudicatore delle **varianti ai progetti definitivi** per le infrastrutture strategiche. E ancora, fino al 31 dicembre 2023 si prorogano l'**obbligo di indicazione della terna di subappaltatori** e le **verifiche** in sede di gara sui motivi di **esclusione dell'operatore**, anche a carico del subappaltatore.

Nel corso dell'esame in sede referente è stata introdotta una modifica all'art. 4 del decreto **“Sblocca cantieri”** del 2019, volta a differire dal 30 giugno 2021 **al 31 dicembre 2021** il **termine** per l'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri per l'individuazione di **ulteriori interventi** per i quali disporre la **nomina di Commissari straordinari**.

Con un **emendamento del Pd** approvato sempre in sede referente, si prevede che in caso di comprovate necessità correlate alla **funzionalità delle Forze armate**, anche connesse all'emergenza sanitaria, le misure di **semplificazione procedurale** di cui all'art. 44 del presente decreto si applicano a determinate **opere destinate alla difesa nazionale**.

Acquisti beni e servizi informatici per realizzare il Pnrr, procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici (art. 53)

Sono previste alcune **semplificazioni** con riguardo agli **acquisti** dei **beni** e dei **servizi informatici** necessari alla **realizzazione del Pnrr**, per assicurare che possano avvenire in maniera rapida ed efficace.

In particolare, si prevede il ricorso al solo **affidamento diretto** per tutti gli appalti volti all'approvvigionamento di tali beni e servizi fino al raggiungimento della soglia comunitaria. Le amministrazioni che devono procedere con la fornitura di beni e servizi informatici possono **stipulare immediatamente il contratto**, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'operatore economico aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti.

Il **Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio**, per coordinare gli acquisti di tali beni e servizi strettamente finalizzati alla realizzazione del Pnrr, sempre garantendo il rispetto del cronoprogramma dei singoli progetti nonché la coerenza tecnologica e infrastrutturale dei progetti di trasformazione digitale, ha la possibilità di rendere **pareri obbligatori e vincolanti** sugli elementi essenziali delle **procedure di affidamento**, potendo indirizzare le amministrazioni aggiudicatrici con prescrizioni riguardanti l'oggetto, le clausole principali, i tempi e le modalità di acquisto.

Si prevede che le **informazioni** che costituiscono gli **atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori** relativi alla programmazione, alla scelta del contraente, all'aggiudicazione e all'esecuzione di lavori, opere, servizi e forniture relativi all'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico sono **gestite e trasmesse tempestivamente alla Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell'Anac** attraverso le piattaforme telematiche ad essa interconnesse. L'Anac garantisce la pubblicazione dei dati ricevuti ad eccezione di quelli che riguardano contratti secretati.

Si stabilisce, inoltre, che nelle **procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni**, i lavori della commissione giudicatrice debbano essere svolti di regola a distanza con procedure telematiche idonee a salvaguardare la riservatezza delle comunicazioni.

Anagrafe antimafia esecutori estesa agli interventi per la ricostruzione nei Comuni abruzzesi interessati dal sisma di aprile 2009 (art. 54)

Si dispone che venga applicata agli interventi di ricostruzione relativi al **sisma del 2009 in Abruzzo** la disciplina sull'**Anagrafe antimafia degli esecutori**, prevista per gli interventi di ricostruzione relativi al **sisma che ha interessato le regioni dell'Italia centrale nel 2016**.

In sede referente, **grazie al Pd**, sono state introdotte **ulteriori disposizioni** per **accelerare gli interventi di ricostruzione**.

In materia di edilizia scolastica (art. 55, co. 1, lett. a), nn. 1, 3 e 5)

Per garantire una **maggior celerità** nell'**attuazione** e nell'**esecuzione** degli **interventi di edilizia scolastica** nonché delle azioni e misure finanziate a favore delle istituzioni scolastiche per la realizzazione dei **progetti inseriti nell'ambito del Pnrr**, si prevede che il

Ministero dell'Istruzione predisponga apposite linee guida tecniche suddivise in base alle principali tipologie di interventi autorizzati, esplicative delle regole di monitoraggio e delle tempistiche definite dai regolamenti europei in materia, e con le stesse definisca anche i termini improrogabili, rispettivamente, per la progettazione, per l'affidamento, per l'esecuzione e per il collaudo dei lavori, in coerenza con i *target* e gli obiettivi definiti nell'ambito del Pnrr.

Si prevedono anche, tra le altre cose, la **proroga al 31 dicembre 2026 dei poteri commissariali** di Sindaci e Presidenti di Provincia e delle Città metropolitane in ambito di edilizia scolastica e il **dimezzamento dei termini** per il rilascio dell'**autorizzazione delle Soprintendenze** in caso di edifici vincolati e il ricorso all'istituto della conferenza di servizi per acquisire il relativo atto autorizzativo. Ridotto anche a trenta giorni il termine per il rilascio del parere del Soprintendente in caso di **autorizzazioni paesaggistiche**.

In materia di istruzione (art. 55, co. 1, lett. a), n. 4 e lett. b, n. 1 e nn. 2-4)

Si consente agli **enti locali** beneficiari dei **finanziamenti** a valere sul **Pnrr**, che si trovino in **esercizio provvisorio** e che non abbiano quindi approvato il bilancio di previsione, di procedere all'iscrizione delle risorse derivanti da tali finanziamenti **in bilancio per le annualità dal 2021 al 2026**, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni contabili in materia.

Si prevede che **per accelerare l'esecuzione degli interventi in materia di istruzione** ricompresi nel Pnrr e garantirne l'organicità, così come per le misure relative alla transizione digitale delle scuole, al contrasto alla dispersione scolastica e alla formazione del personale scolastico da realizzare nell'ambito del Pnrr, al fine di rispettare le tempistiche e le condizioni poste dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, le **istituzioni scolastiche** qualora non possano far ricorso agli strumenti previsti dalla Legge finanziaria 2007 possano **procedere anche in deroga** alla citata normativa nel rispetto delle disposizioni del presente titolo.

Sempre per accelerare l'attuazione delle misure relative alla **transizione digitale delle scuole**, al **contrastò alla dispersione scolastica** e alla **formazione del personale** scolastico da realizzare nell'ambito del Pnrr, si introducono semplificazioni della normativa vigente riguardante: le competenze dei dirigenti scolastici in ordine alle procedure di affidamento dei relativi interventi; il monitoraggio dei revisori dei conti sull'utilizzo delle risorse assegnate alle istituzioni scolastiche, da esercitare attraverso una piattaforma digitale *ad hoc* messa a disposizione dal Ministero dell'Istruzione; la disciplina per l'attuazione degli interventi per il cablaggio e la sistemazione degli spazi delle scuole, attraverso l'attribuzione alle istituzioni scolastiche della facoltà di procedere direttamente alla realizzazione dei suddetti interventi, che altrimenti sarebbero spettati agli enti locali.

In materia di attuazione dei programmi di competenza del Ministero della Salute compresi nel Pnrr (art. 56)

Si interviene sull'attuazione dei **programmi di competenza del Ministero della Salute** compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, prevedendo in particolare, riguardo i programmi di **edilizia sanitaria**, un complesso di deroghe alle disposizioni statali, regionali e degli enti locali in materia.

Sempre riguardo i programmi di competenza del Ministero della salute, si prevede di applicare gli **istituti della programmazione negoziata** – intesa istituzionale di programma, accordo di programma quadro, patto territoriale – e la **disciplina del contratto istituzionale di sviluppo**.

INVESTIMENTI E INTERVENTI NEL MEZZOGIORNO

Zone Economiche Speciali (art. 57)

Vengono **modificate** alcune **procedure sul funzionamento e sulla governance** delle **ZES**, con particolare riguardo alla composizione del Comitato di indirizzo, alla procedura di nomina dei Commissari straordinari per le ZES (cui viene conferita anche la funzione di stazione appaltante), al supporto amministrativo alla loro attività anche attraverso l’Agenzia per la coesione e l’introduzione dell’autorizzazione unica in ottica di semplificazione, all’incremento del limite al credito d’imposta per gli investimenti nelle ZES, esteso all’acquisto di immobili strumentali agli investimenti.

Attuazione della Strategia nazionale per le Aree interne (art. 58)

Si interviene sul procedimento di attuazione della **Strategia nazionale per le Aree interne**, prevedendo che all’attuazione degli interventi si provveda mediante **nuove modalità** che saranno individuate da una apposita **delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile**, anziché mediante lo strumento dell’Accordo di programma quadro, come previsto dalla normativa previgente.

In materia di perequazione infrastrutturale (art. 59)

Si interviene sulla disciplina della **perequazione infrastrutturale**, fissata dall’art. 22 della legge n. 42 del 2009 (di delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione), per **semplificare le procedure e prorogare** dal 30 giugno **al 31 dicembre 2021 il termine** entro cui deve essere effettuata la **ricognizione delle dotazioni infrastrutturali** esistenti nel Paese ed entro cui sono definiti gli standard di riferimento per la perequazione infrastrutturale in termini di servizi minimi. Nel complesso si conferma l’impianto presente nel testo previgente, risultante dalle modifiche introdotte con la Legge di bilancio per il 2021 e basato sulla ricognizione della dotazione infrastrutturale del Paese, sull’individuazione del divario tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale e sulla conseguente adozione di misure volte ad assorbirlo, attraverso interventi finanziati da un fondo con una dotazione pari a 4,6 miliardi di euro.

Rafforzamento del ruolo dell’Agenzia per la coesione territoriale (art. 60)

Viene **rafforzato il ruolo dell’Agenzia per la coesione territoriale** ai fini dell’esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienze o ritardi, da parte delle amministrazioni pubbliche

responsabili dell'attuazione dei fondi strutturali, che determinino rischi di definanziamento. In particolare, si interviene sulle modalità di **esercizio dei poteri ispettivi e di monitoraggio** nell'utilizzo dei fondi strutturali o del Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonché **sul potere sostitutivo** in caso di inerzia o ritardo nell'attuazione degli interventi.

Accelerazione dei procedimenti relativi ai beni confiscati alle mafie (art. 60-bis)

Modificata, nel corso del dibattito in Commissione, la disciplina relativa alla destinazione dei **beni immobili confiscati alla criminalità**, con particolare riferimento alla possibilità di reinvestire i proventi dell'utilizzo dei beni con finalità di lucro per sostenere le spese di manutenzione straordinaria dei beni stessi e di prevedere, in caso di revoca della destinazione, un procedimento di valorizzazione dei beni volto a consentire il loro successivo reimpegno con finalità sociali.

MODIFICHE ALLA LEGGE GENERALE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Modifiche alla disciplina del potere sostitutivo (art. 61)

Si introducono modifiche alla legge sul procedimento amministrativo (la legge n. 241 del 1990) in materia di **poteri sostitutivi** attivabili in **caso di inerzia dell'amministrazione**. Si prevede che il potere sostitutivo possa essere attribuito non solo ad una **figura apicale** ma anche ad un'**unità organizzativa** e si introduce la possibilità che l'attivazione del potere sostitutivo possa avvenire **anche d'ufficio**, oltre che su istanza del privato.

Modifiche alla disciplina del silenzio assenso (art. 62)

Nei casi di **formazione del silenzio assenso** si introduce l'**obbligo** per l'amministrazione di rilasciare in via telematica, su richiesta del privato, un'**attestazione dell'intervenuto accoglimento della domanda entro dieci giorni** dalla richiesta. Trascorso inutilmente questo termine, l'attestazione dell'amministrazione può essere sostituita da una **autodichiarazione del privato**.

Annulloamento d'ufficio (art. 63)

Viene **ridotto da diciotto a dodici mesi** il **termine** entro il quale le pubbliche amministrazioni possono procedere all'**annullamento d'ufficio** dei provvedimenti amministrativi di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici.

ULTERIORI MISURE DI RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA

Istituzione del Comitato nazionale per la valutazione della ricerca e altre misure in materia di attività e progetti di ricerca (art. 64, co. 1-6)

Si introducono diverse **novità in materia di attività e progetti di ricerca**, con particolare riferimento all'assetto delle competenze. Più specificamente, si modificano le **procedure di valutazione** dei progetti di ricerca finanziati a carico del **First**, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica; si istituisce il **Comitato nazionale per la valutazione della ricerca** in sostituzione del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca; si modificano le **competenze dell'Agenzia nazionale per la ricerca**, in particolare sopprimendo quelle relative alla valutazione dell'impatto dell'attività di ricerca; si incrementano di **5 milioni di euro** per il **2021** e di **20 milioni** annui a decorrere dal **2022** le risorse del **Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca**.

Interventi per le istituzioni AFAM (art. 64, co. 7-9 e art. 64-bis)

Si autorizza la spesa di **12 milioni di euro** per il **2021** da assegnare alle istituzioni **AFAM** (l'Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica) a titolo di **cofinanziamento** di interventi di **investimento** finalizzati alla **rigenerazione** delle **periferie urbane disagiate** attraverso la realizzazione di **nuove sedi**, ovvero finalizzati alla **tutela di strutture di particolare rilievo storico e architettonico** delle stesse istituzioni.

Si innalza dal 50 al **75 per cento** del costo totale la quota massima di **cofinanziamento dello Stato** per la realizzazione di interventi per **alloggi e residenze** per studenti universitari e delle istituzioni **AFAM**.

Grazie ad emendamenti proposti dal Pd in sede referente, previste ulteriori varie disposizioni finalizzate ad **accelerare** l'esecuzione degli **interventi** in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) previsti nel **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza**.

Sicurezza di ferrovie e infrastrutture stradali ed autostradali (art. 65)

Previste alcune modifiche all'art. 12 del decreto-legge n. 109 del 2018, con l'obiettivo di **definire meglio le competenze e le attività dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali**, eliminando possibili profili di interferenza o sovrapposizioni con le attività svolte dagli enti gestori o concessionari, dal Ministero delle Infrastrutture e dalla Commissione permanente per le gallerie istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici. In particolare, si prevede che fermi i compiti, gli obblighi e le responsabilità degli enti proprietari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza, l'Agenzia **promuove e assicura la vigilanza sulle condizioni di sicurezza** del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali. Si prevede anche, tra le altre cose, che l'Agenzia adotti **entro il 31 dicembre di ciascun anno**, il **programma delle attività** di vigilanza sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, da espletarsi nel corso dell'anno successivo, dandone comunicazione al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile ed alla Commissione permanente per le gallerie.

Proroga termine per la modifica con maggioranza ordinaria degli statuti degli Enti del Terzo Settore (art. 66, co. 1)

Viene **prorogato** dal 31 maggio 2021 al **31 maggio 2022** il **termine** entro il quale gli **enti del Terzo settore** possono **modificare i propri statuti** con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'**assemblea ordinaria**, al fine di adeguarli alle nuove disposizioni introdotte dal Codice del Terzo settore.

Enti religiosi civilmente riconosciuti (art. 66, co. 1-bis e 1-ter)

Con un emendamento del **Pd** approvato in sede referente, si **estende agli enti religiosi civilmente riconosciuti** l'applicazione della **disciplina del Codice del Terzo settore**, oltre che per il ramo dedicato allo svolgimento delle attività d'interesse generale anche per la parte di **realizzazione delle eventuali attività diverse**.

Carta europea della disabilità (art. 66, co. 2)

Viene integrata la disciplina in materia di **“Carta europea della disabilità in Italia”**, così da circoscrivere l'ambito delle informazioni, relative al soggetto titolare della Carta, accessibili per i soggetti erogatori di beni o servizi tramite la Carta stessa.

Iter

Prima lettura Camera [AC 3146](#)

Prima lettura Senato [AS 2332](#)

Legge 29 luglio 2021, n. 108

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

Testo coordinato del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77

Riepilogo del voto finale ripartito per Gruppo parlamentare			
Gruppo Parlamentare	Favorevoli	Contrari	Astenuti
CI	9 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
FDI	0 (0%)	1 (9,1%)	10 (90,9%)
FI	30 (96,8%)	1 (3,2%)	0 (0%)
IV	16 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
LEGA	74 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
LEU	4 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
M5S	70 (84,3%)	2 (2,4%)	11 (13,3%)
MISTO	6 (37,5%)	10 (62,5%)	0 (0%)
PD	56 (100%)	0 (0%)	0 (0%)